RECLAMO

DATO DALL'ARCIVESCOVO DI URBINO

AL PROCURATORE DEL RE

PRESSO IL TRIBUNALE DI DETTA CITTÀ

e trasmesso in copia al Ministro di Grazia e Giustizia

CONTRO LO SPOGLIO VIOLENTO

DELL'AMMINISTRAZIONE

DELLA VEN. CAPPELLA DEL SS. SACRAMENTO

ERETTA IN QUELLA METROPOLITANA

Urbino 4 ottobre 1864.

È pur cosa dolorosa per un Vescovo il vedersi sì frequentemente nella necessità di dover portare al Governo i suoi richiami e le sue proteste contro leggi, decreti, o fatti che ledono i diritti della Chiesa, e sempre con poca o niuna speranza di ottenerne la dovuta riparazione. Egli è questo per altro un debito, la cui ommissione aggraverebbe il Vescovo innanzi a Dio ed innanzi alla Chiesa stessa, perchè potrebbe, se non togliere, rendere almeno dubbi ed incerti anche i più evidenti diritti alla sua tutela commessi. Non si potendo quindi esimere il sottoscritto dal compiere questo dovere, si rivolge alla S. V. Illustrissima come a tutore della legge, ed obbligato perciò a reintegrare anche d'ufficio i diritti offesi, per esporre non solo le sue vive rimostranze e proteste, ma per ottenere eziandio o direttamente, o per mezzo di qualunque altra au-

torità competente, la reintegrazione piena e perfetta di tutti i diritti che si sono lesi nel fatto seguente.

Era qualche tempo da che facevasi supporre al sottoscritto che la Giunta municipale di questa Città si era messa nel proposito di impossessarsi di tutti i beni e di tutti i diritti della ven. Cappella del SS. Sacramento eretta in questa Chiesa Metropolitana; la certezza tuttavia che nessuna legge poteva assisterla in uno spoglio di tal natura, e che nessuna autorità avrebbe potuto ordinarlo senza prima sentire le parti interessate, persuadeva chi scrive a ritenere o inverosimili le supposizioni o vani gli sforzi.

Con vera sorpresa però si vide il sottoscritto nel dì 22 testè decorso presentare dal sig. Federico Giammartini una lettera di questo sotto-Prefetto in data dello stesso giorno N° 577 colla quale gli si partecipava che in forza di un decreto 17 dello stesso mese, veniva ordinato *lo scioglimento della Cappella del SS. Sacramento nella Metropolitana — la deputazione di un delegato straordinario nella persona del Giammartini suddetto colle facoltà delle quali era già investito il disciolto Consiglio — e l'invito a far consegnare la cassa, le carte, e quant'altro appartiene alla Cappella stessa, al predetto delegato straordinario.* Richiestosi per parte del sottoscritto l'accennato Decreto, prima si rispose di averlo dimen-

ticato, poi dal sotto-Prefetto si fece intendere nel giorno successivo che poteva avere qualche ragione per non mostrarlo, in ultimo tornò il medesimo sig. Giammartini con un foglio che disse essere il Decreto originale che aveva ordine di leggere bensì, ma senza consegnare affatto.

Questo procedimento riservato e misterioso induceva la persuasione nello scrivente, che, ammessa anche la esistenza d'un Decreto qualunque, vi fossero tali vizi intrinseci, da renderlo inattendibile: ciò che apparve manifesto dalla lettura del Decreto stesso, in cui tutte le ragioni che vi si dicono esposte da questa Giunta municipale, e che lo motivano, si trovarono tutte apertamente false. A questo si aggiungeva che la materia di cui trattavasi non era e non poteva essere per verun conto soggetta alla potestà civile, per essere esclusivamente religiosa e consacrata al culto; perciò dichiarava al suddetto Giammartini che si vedea obbigato di rifiutar fermamente e costantemente qualunque consegna, e che avrebbe anzi dato gli ordini più precisi a tutti gli ufficiali subalterni di non consegnare a chiunque qualsivoglia cosa spettante alla Cappella.

A tale deciso rifiuto si faceva conoscere allo scrivente che il sotto-Prefetto era già nella determinazione di far invadere e perquisire l'Arcivescovato colla forza, e che colla forza avrebbe fatto asportare quanto richiedeva; lasciando alle

parti che si fossero credute offese il rimedio di protestare od intentare un giudizio presso il tribunale competente.

Al che rispondevasi dal sottoscritto che le minacce non potevano smovere un Vescovo dall'adempimento dei propri doveri, e che nel caso presente non poteva credere chi scrive che il sotto-Prefetto sarebbe per dimostrare l'opposto di quanto asserivasi dal Presidente di cotesto Tribunale con lettera del 30 marzo 1862, responsiva ad altra protesta del sottoscritto stesso, *che sotto un regime costituzionale l'arbitrio e l'ingiustizia sono impraticabili.* Che poi le minacce non potessero tradursi in atto senza arbitrio ed ingiustizia lo si faceva conoscere al Giammartini col richiamare alla sua attenzione la natura tutta ecclesiastica della Cappella, giacchè questa, tanto nella sua origine, quanto nel suo progresso, non fu mai altro che una compagnia o società religiosa, istituita sotto il titolo del Santissimo Sacramento, all'unico fine di provvedere al culto del Sacramento medesimo, secondo le leggi della Chiesa, e colla dipendenza piena ed esclusiva dell'Ordinario, per autorità del quale era stata eretta in questa Cattedrale. Si faceva inoltre osservare che la esistenza della Cappella era anteriore di due secoli incirca alla serie dei Duchi: che lo stesso Duca Guid'Ubaldo, mentre donava alla Cappella ed Altare del Santissimo Sacramento la Cartiera di Fermi-

gnano, affinchè la Compagnia dello stesso titolo, che ne era custode ed amministratrice, avesse maggiori mezzi da impiegare al culto del Sacramento, si riserbava soltanto nell'istrumento di donazione l'amministrazione e l'usufrutto della Cartiera stessa, sua vita naturale durante, ma non pretese affatto di acquistare con questo alcun diritto di superiorità, nè di alterare menomamente la natura di essa compagnia, o menomare i diritti e l'autorità dell' Ordinario sulla medesima: e se dopo la suddetta donazione la compagnia stessa soleva di quando in quando informare il Duca come suo speciale ed insigne benefattore sull'andamento di ciò che ad essa apparteneva, e qualche volta ricercava anche il suo assenso prima di eseguire le proprie risoluzioni, ciò faceva sempre per solo attestato di gratitudine, e con atto di volontà intieramente libera da qualunque soggezione o dipendenza: che nel 1749 il Card. Sanvitali Arcivescovo di questa Città, mosso da giuste ragioni, giudicò opportuno il servirsi di questa sua ordinaria autorità per riformare il Consiglio, e lo fece indipendentemente da ogni potestà civile, creandolo con quelle forme e norme colle quali oggi si governa, e concentrando in esso tutte le attribuzioni della Compagnia sunnominata.

Nè ciò solo facevasi osservare al Giammartini, ma sull'autorità di persone legali, gli si faceva an-

che riflettere che, prescindendo dal non conoscersi come il sotto-Prefetto s'ingerisse in un Decreto rimesso per la sua esecuzione tassativamente al Ministro di Grazia e Giustizia, neppure colle leggi dello Stato si sarebbero potuto eseguire le minacce senz'arbitrio ed ingiustizia. Imperocchè, ammesso anche per ipotesi la sussistenza ed efficacia del Decreto, non facendosi menzione in quello dell'autorità e dei diritti che al sottoscritto competono come Arcivescovo sul Consiglio della Cappella, quest'autorità, questi diritti, del tutto distinti, e in niun modo confusi con quelli del Consiglio, perchè diritti di superiorità sul Consiglio stesso, rimanevano sempre nel loro pieno vigore; e perciò non solo non potrebbe farsi alcun atto contro lo scrivente a danno dei medesimi, ma lo stesso Delegato straordinario, che nel Decreto viene deputato *colle facoltà delle quali era già investito il disciolto Consiglio,* non potrebb' essere che un funzionario soggetto e dipendente dal sottoscritto stesso, come lo era il Consiglio.

In ogni caso poi trattandosi di diritti meramente civili, rifiutandosi una delle parti di riconoscerli od ammetterli, le vie legali per conseguirne l'effetto, sono, secondo ogni legge, quelle dei Tribunali competenti, da adirsi da chi pretende di fare valere i diritti stessi, sia persona privata, sia Municipio, sia persona di autorità, sia chiunque; tanto che l'appigliarsi alle vie di fatto non legali costi-

tuisce sempre una violazione delle leggi ed una usurpazione, e nelle persone di autorità costituisce *un atto arbitrario contro il libero esercizio degli altrui diritti, un abuso di potere, una violazione di domicilio*, titoli tutti criminosi ciascuno dei quali, secondo il codice penale (articoli 194, 205, 207 e 208) verrebbe punito *colla interdizione dai pubblici uffici, col carcere e colla multa.*

Il Giammartini Consigliere di Prefettura rispondeva che per parte sua ignorava le leggi, che avrebbe riferito le cose al sotto-Prefetto, e che avrebbe atteso i suoi ordini.

Partito di fatto il Giammartini, mentre il sottoscritto, fidando nella coscienza ed onestà del sotto-Prefetto si credeva sicuro da qualsiasi molestia, poco appresso fu invaso senz'altro l'Arcivescovato da molte guardie di Pubblica Sicurezza, e da molti Carabinieri tutti armati di spade, di fucili e di revolver, condotte dal Giammartini e dal Delegato di Pubblica Sicurezza ed accompagnate da altri borghesi introdotti non si sa a qual fine.

Entrati chiusero il portone d'ingresso e lo sbarrarono, disposero a guardie i loro armati in diversi punti, e così occuparono militarmente la residenza del sottoscritto.

Poco appresso il Delegato di Pubblica Sicurezza si presentava a chi scrive, intimandogli in voce di consegnare tutto quello che riguardasse l'amministrazione della Cappella del SS. Sacramento

eretta in questa Metropolitana. Lo scrivente invitava il medesimo a presentare gli ordini in iscritto, ed egli si rifiutava, dichiarando che una fascia che mostrava sotto l'abito teneva luogo di qualunque ordine.

Gli veniva ripetuto che ciò non era sufficiente, che anche quel fatto costituiva una contravvenzione alla legge, perchè si aveva diritto di vedere l'ordine in iscritto, e di averne copia. Tale replica produceva in lui una sospensione. Quindi egli spediva al sotto-Prefetto, e poco appresso si ripresentava, esibendo un foglio del sotto-Prefetto sunnominato (senza darne copia, e con rifiuto formale di darla), col quale gli ordinava di prendere colla forza quanto aveva già chiesto in voce.

Il sottoscritto protestava allora contro sì fatto procedere, ripeteva in breve le suesposte ragioni, ed aggiungeva che tanto esso Delegato quanto gli altri si rendevano responsabili non solo delle suespresse contravvenzioni alla legge, ma di quelle eziandio della ommissione delle formalità dalla legge stessa ordinate.

Soggiungeva inoltre, che tutti questi fatti, portando un' offesa ai diritti della Chiesa, alla proprietà ed al domicilio, contro tutte le leggi divine ed umane, imponevano al sottoscritto stesso il dovere di rifiutare qualunque consegna, tanto innanzi alle domande officiose, quanto in presenza della forza.

Si perquisì allora l'Arcivescovato, si atterrarono

le porte dell'amministrazione di questa Mensa arcivescovile, ove rimaneva del pari conservata la amministrazione della Cappella, indicatagli da un delatore addetto al Municipio, si legarono in fasci i libri e le carte spettanti alla Cappella anzidetta, e dopo essere stati irregolarmente sigillati, furono asportati in appresso, senz'altra garanzia che la impressione di sigilli, che ritennero nelle loro mani.

Consumata appena questa serie di atti tanto evidentemente illegali ed ingiusti, importanti non solo un'offesa ai diritti della Chiesa, ma una minaccia eziandio all'ordine pubblico, perchè ove non regni giustizia, ogni cittadino può vedersi violato il domicilio, tolte le sostanze, usurpati i diritti senza ragione, senza causa, senza giudizio, e col solo diritto della forza, il sottoscritto avrebbe voluto portarne querela alla S. V. Illustrissima e chiederne la immediata riparazione. Ma siccome fu assicurato che gli stessi agenti s'erano anche violentemente impossessati dell'archivio della Cappella, e che avevano poco appresso deputato questo Commissario di Leva per sindacare scrupolosamente l'amministrazione della Cappella stessa, nella certezza che questa si sarebbe trovata regolare, e nella fiducia, che scrutando l'archivio avrebbero trovato mille documenti comprovanti la piena ed esclusiva dipendenza della Cappella stessa dall'autorità dell'Ordinario, stimò opportuno di differire,

perchè svaniti questi due motivi principali che si esposero dalla Giunta municipale della irregolarità, cioè dell'amministrazione, e della supposta dipendenza della Cappella dalla potestà civile, tocchi da erubescenza, e privi di ogni ulteriore pretesto, avessero tutto restituito, senza bisogno di ricorso.

L'amministrazione di fatto fu riconosciuta e dichiarata *regolarissima*. È a notizia del sottoscritto che fu tosto messo mano anche all'esame dell'archivio. È a ritenersi che da questo siasi appreso come la Cappella musicale neppure esisteva all'epoca della donazione dei Duchi; che successivamente la pia Società fu nell'avviso d'introdurre qualche cosa in musica, e a sole voci, per festeggiare viemaggiormente le principali funzioni in onore del SS. Sacramento, e che quindi si estese a introdurvi ancora qualche istrumento a seconda delle maggiori risorse finanziarie della Cappella medesima.

È del pari a ritenersi che da questo siasi conosciuto come la proprietaria legittima ed assoluta dei beni è la Cappella stessa ed Altare del SS. Sacramento esistente nella Metropolitana, cui venne fatta la donazione dai Duchi: come il Consiglio ne è semplice amministratore dipendente dall'autorità ecclesiastica in quel modo che lo era l'antica Società del Sacramento, cui è succeduto il Consiglio stesso: come secondo i capitoli debbano le ren-

dite della Cappella tassativamente erogarsi nel mantenimento dei Cappellani del Sacramento, nella celebrazione di Messe, in utensili sacri, in cera, in olio per le lampade, in funzioni sacre, fra le quali quelle del Giovedì santo, del Corpus Domini, e delle prime Domeniche di ogni mese, ed in altri titoli ugualmente di culto.

È egualmente a credersi che nell'esame stesso, prescindendo da altri documenti, non possa essere sfuggito alla loro attenzione nè l'atto di donazione della Cartiera suddetta fatta li 7 agosto 1507 a rogito Nicola Sansoni, nè i capitoli della Società riformati dalla medesima e presentati in copia anche al Duca, nei quali si dice espressamente che il Duca stesso veniva *ragguagliato sulle cose della Cappella come benefattore e protettore* (e non come potestà civile), e che anche ciò veniva praticato con dichiarazione di non ledere menomamente i diritti dell'autorità ecclesiastica, inserendo nei capitoli stessi *Et s' intenda sempre salva in ogni parte l' autorità ordinaria dei Reverendissimi Arcivescovi pro tempore.*

A fronte di tutto ciò non essendosi veduto a tutt'oggi alcun risultato di quanto si doveva sperare, il sottoscritto non può più a lungo differire il ricorso, senza mancare al proprio dovere.

Egli è perciò che colla presente intende non solo di protestare e reclamare come protesta e reclama formalmente contro tutti i fatti superior-

mente enunciati, contro tutte le violazioni delle leggi, e contro tutte le preterizioni di forme, ma anche d'invocare la piena restituzione delle cose e la reintegrazione di tutti i diritti, perchè secondo ogni principio di ragione divina, naturale e civile, e secondo il disposto stesso delle leggi dello Stato (articolo 447) *tale reintegrazione deve ordinarsi dal Giudice sulla semplice notorietà del fatto, senza processo e senza dilazione, contro qualsivoglia persona.*

Firmato: **ALESSANDRO Arcivescovo d'Urbino.**